

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

- R O M A -

Ricorso

per il Comune di Marano Marchesato (CS), in persona del Sindaco/legale rappresentante *pro tempore*, dott. Eduardo Vivacqua, rappresentato e difeso, giusta deliberazione di G.C. n° 29 del 10 maggio 2022, immediatamente eseguibile, e giusta mandato allegato al presente atto, dall'**avv. Albino Domanico** (cod. fisc. DMNLBN76C14D086Y – PEC: avv.albinodomanico@pec.it – fax: 0984/1811948) presso il cui studio, sito in Cosenza, alla Piazza Giuseppe Peppino Impastato, 15, è, altresì, elettivamente domiciliato -

contro il Ministero dell'Istruzione (C.F. 80185250588), Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - Dipartimento Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia Scolastica e la Scuola Digitale, in persona del Ministro/legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, alla Via di Trastevere 76/A, ma domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12 -

nonché contro il Ministero dell'Interno (C.F. 97420690584), Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per la finanza locale – in persona del Ministro/Legale Rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, alla Piazza del Viminale, 1, ma domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12 -

nonché contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze (C.F. 80415740580), Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in persona del Ministro/legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, al Viale

Venti Settembre n. 97, ma domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, alla via dei Portoghesi, 12;

nonché contro la **Presidenza del Consiglio dei Ministri** (C.F. 80188230587), Dipartimento delle politiche per la famiglia, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri/legale rapp.te *pro tempore*, con sede in Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna n. 370, ma domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, alla via dei Portoghesi, 12

nonché nei confronti del **Comune di Buonvicino** (PIVA 00402260780), in persona del Sindaco/legale rapp.te *pro tempore*, con sede in 87020-Buonvicino (CS), alla Via Roma, 10 -

nonché nei confronti del **Comune di S. Maria del Cedro** (PIVA 00433700788), in persona del Sindaco/legale rapp.te *pro tempore*, con sede in 87020-Santa Maria del Cedro (CS) , alla Via Nazionale, 16 –

per l'annullamento,

previa adozione di idonea misura cautelare ex art 55 c.p.a.

dei seguenti atti e/o provvedimenti amministrativi

a) della nota Registro Ufficiale prot. U.0019736 del 04/04/2022 (acquisita al prot. Comunale n. 0002827 del 05/04/2022), a firma del Direttore Generale del Ministero dell'istruzione, Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, avente ad oggetto la “comunicazione di non ammissione a finanziamento”; b) ove occorra, del chiarimento reso in risposta al quesito n. 8 di cui alle “Risposte alle richieste di chiarimento” Registro Ufficiale U.0009186 del 15/04/2021, pubblicate dal Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione,

Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale; c) del Decreto del 31 Marzo 2022 ed allegato annesso - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 85 dell'11 aprile 2022 - emesso dal Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per la Finanza Locale e a firma dei Capi dei Dipartimenti sopra indicati, avente ad oggetto *“ammissione in via definitiva a finanziamento di alcuni enti locali che hanno presentato richieste di contributo, per il quinquennio 2021-2025, per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell'infanzia a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia”*, di cui al Comunicato del 7 aprile 2022 che parimenti si impugna; d) di tutti gli atti presupposti, precedenti, connessi e conseguenti.

In fatto

1) Con decreto prot. ingresso n. 0037719 del 22 marzo 2021, il Direttore centrale per la finanza locale del Ministero dell'Interno di concerto con il Direttore generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministero dell'Istruzione hanno approvato un *“Avviso pubblico per la presentazione delle richieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia”*.

In particolare, al fine di consentire interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali

per i servizi alla famiglia, veniva stanziata, nel quinquennio 2021-2025, la somma complessiva di euro 700 milioni; per quanto in questa sede di interesse, in relazione alla costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di centri polifunzionali per servizi alla famiglia, veniva stanziata la somma di euro 105 milioni.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'Avviso, *“possono presentare richiesta di contributo gli enti locali per il finanziamento di interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell’infanzia o destinati o da destinare a centri polifunzionali per la famiglia”*; ai sensi dell'art. 3, comma 1, del medesimo Avviso, *“sono ammesse candidature per i seguenti interventi: 1) interventi di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell’infanzia e centri polifunzionali per la famiglia; 2) interventi di riconversione di spazi delle scuole dell’infanzia attualmente inutilizzati per realizzare: a) centri destinati a servizi integrativi per l’infanzia;b) centri polifunzionali per la famiglia”*.

2) Con Delibera di Giunta Municipale n. 50 del 13/05/2021, il Comune di Marano Marchesato deliberava l’approvazione del progetto definitivo inerente ai lavori di Demolizione e Ricostruzione di un edificio pubblico da destinare a “Centro Polifunzionale per la famiglia” con CUP D34E21000550001 e, conseguentemente, di partecipare all’Avviso pubblico, così come poi regolarmente avvenuto.

Con Decreto del 30 luglio 2021, il Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, con il Ministero dell’istruzione

e con il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, individuavano gli enti ammessi a finanziamento e approvavano la relativa graduatoria provvisoria; il relativo avviso veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 194 del 14 agosto 2021.

Il Comune di Marano Marchesato risultava tra gli Enti provvisoriamente ammessi a finanziamento per il richiesto importo di € 1.270.000,00; ed, infatti, il Comune odierno ricorrente veniva incluso nell'allegato 3 del predetto Decreto che elencava gli Enti assegnatari, in via provvisoria, del finanziamento, *“salvo il buon esito dei controlli sulle dichiarazioni rese dagli stessi enti e disposti dal Ministero dell'istruzione”*.

3) Al fine di procedere alla definizione delle graduatorie definitive con nota del Registro Ufficiale prot. U.0040277 del 18/10/2021, il Ministero dell'Istruzione avanzava la richiesta della documentazione comprovante le dichiarazioni rese in sede di candidatura - graduatoria degli interventi relativi ai Centri Polifunzionali per la famiglia e Centri Polifunzionali per la famiglia aree svantaggiate.

Il Comune di Marano Marchesato trasmetteva la documentazione probatoria richiesta entro i termini indicati e, nello specifico, trasmetteva il certificato di destinazione urbanistica dell'Area oggetto d'intervento che risultava essere il seguente: Foglio 5 particella 302 (superficie censuaria complessiva 3050 mq) 2874 mq – Zona F (Servizi, attrezzature ed impianti di uso pubblico e di interesse generale).

4) Con nota del Registro Ufficiale prot. U.0019736 del 04/04/2022 –

acquisita al prot. Comunale n. 0002827 del 05/04/2022 - il Ministero comunicava che, dalla verifica della documentazione inoltrata, si evince che *“l'edificio oggetto di intervento non è mai stato destinato a centro polifunzionale”* ed evidenziava come, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, dell'avviso pubblico sarebbero ammissibili a contributo *“esclusivamente interventi di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di centri polifunzionali per la famiglia, mentre non sono ammessi interventi su edifici pubblici aventi altra destinazione. Inoltre, con nota di chiarimento del 15 aprile 2021, prot. n. 9186 (quesito n. 8)... è stato precisato che l'edificio oggetto di intervento deve essere già destinato a centro polifunzionale per la famiglia”*.

Conseguentemente, si comunicava che l'intervento con CUP D34E21000550001, inizialmente inserito nella graduatoria provvisoria ma solo subordinatamente alla verifica dei requisiti e alla documentazione probatoria delle dichiarazioni rese, *“non può essere ammesso a finanziamento”*.

4.1) In data 7 aprile 2022 il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali comunicava la pubblicazione del decreto interdipartimentale 31 marzo 2022, in epigrafe meglio indicato, recante *“Ammissione in via definitiva a finanziamento di alcuni enti locali che hanno presentato richieste di contributo, per il quinquennio 2021-2025, per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia”*, con allegato elenco degli Enti individuati in via definitiva come destinatari del contributo.

Il Comune di Marano Marchesato, in considerazione di tutto quanto sopra esposto, non rientrava né tra i beneficiari e né tra gli Enti sottoposti ad istruttoria, per i quali è previsto successivo decreto circa l'ammissione a finanziamento.

Avverso gli atti in epigrafe indicati, siccome gravemente lesivi dei diritti e degli interessi dell'odierno ricorrente, propone ricorso il Comune di Marano Marchesato, così come sopra costituito, rappresentato, domiciliato e difeso, alla stregua dei seguenti motivi.

Diritto

1. Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, commi 59, 60 e 61 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 del DPCM 30 dicembre 2020, degli artt. 2, comma 1, e 3, comma 1, dell'Avviso pubblico del 22 marzo 2021 approvato con decreto prot. ingresso n. 0037719 del 22 marzo 2021. Eccesso di potere. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per violazione del principio di affidamento, di immodificabilità delle regole di partecipazione contenute nella *lex specialis* di gara.

1.1) Come indicato nella relazione illustrativa presentata dal Comune, l'edificio oggetto di intervento (demolizione e ricostruzione) si trova in Via Donnu Saveru, una zona periferica non molto lontana dal tessuto urbano del Comune di Marano Marchesato e, ad oggi, risulta in condizioni di degrado e inutilizzato.

L'immobile, in particolare, si presente composto da due parti e il progetto realizzato dal Comune di Marano Marchesato prevede la demolizione delle strutture esistenti (in stato di abbandono e realizzata in muratura di pietrame) e la successiva ricostruzione/realizzazione di un nuovo edificio (con struttura a telaio in calcestruzzo armato).

La decisione di non ammettere al finanziamento il progetto presentato dal Comune (*rectius*: di escluderlo) è dovuta, come già accennato, ad un unico motivo, ovvero alla circostanza che *“l'edificio oggetto di intervento non è mai stato destinato a centro polifunzionale”*.

Il *fondamento normativo* (sic!) che - secondo la distorta interpretazione fornita dal Ministero dell'art. 3, comma 1, dell'Avviso (*cfr*, comunicazione di non ammissione) - legittimerebbe detta esclusione, risiederebbe nella nota di chiarimento del 15 aprile 2021, prot. 9186 (quesito n. 8) in cui sarebbe stato precisato che l'edificio oggetto di intervento deve essere già destinato a centro polifunzionale per la famiglia.

Così stando le cose, è evidente come l'esclusione del Comune odierno ricorrente sia palesemente illegittima; e ciò, per due ordini di ragioni.

1.2) Anzitutto, perché, contrariamente a quanto affermato dal Ministero, nell'avviso pubblico non è dato riscontrare (men che meno nell'art. 3, comma 1) alcuna prescrizione di esclusione per interventi su edifici esistenti aventi destinazione urbanistica diversa da quella di Centro polifunzionale per la famiglia; né tale prescrizione è riscontrabile nella legge 27 dicembre 2019 n. 16 o nel DPCM 30/12/2020, i quali, in realtà, nel contemplare gli interventi di demolizione e ricostruzione tra quelli

ammissibili a contributo (anzi, per i quali viene anche attribuito un punteggio premiante) non pongono vincoli in tema di destinazioni urbanistiche delle aree destinate alla realizzazione dei centri polifunzionali per la famiglia.

Deve ritenersi pacificamente ammessa, dunque, la possibilità di costruire *ex novo* un centro polifunzionale per la famiglia, così come diligentemente previsto dal Comune di Marano Marchesato che, proprio in ossequio al chiaro dato letterale dell'avviso pubblico, ha progettato un intervento avente ad oggetto la demolizione degli edifici esistenti e la successiva costruzione di un centro polifunzionale.

Ed, infatti, l'art. 2, comma 1, dell'Avviso pubblico prevedeva espressamente che *"possono presentare richiesta di contributo gli enti locali per il finanziamento di interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia o destinati o da destinare a centri polifunzionali per la famiglia"*.

Detta chiara prescrizione letterale – costituente il presupposto normativo in forza del quale il Comune di Marano Marchesato ha deliberato la propria partecipazione all'Avviso – è stato anche rafforzata nel chiarimento pubblicato in data 15.04.2021 con Numero di Registro Ufficiale 0009182 che recita testualmente *"a seguito delle numerose richieste pervenute si chiarisce che l'Avviso Pubblico è aperto alla partecipazione di tutti gli enti locali per il finanziamento di interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni"*

destinati ad Asilo Nido e scuole dell'Infanzia o destinati o da destinare a centri polifunzionali per la famiglia" .

Conseguentemente, nell'avviso, al pari degli altri atti normativi richiamati, è stata espressamente prevista (anche perché non esclusa) l'ammissibilità di interventi su immobili non ancora adibiti a centri polifunzionali per la famiglia, o perché ancora da realizzare o perché aventi una precedente diversa destinazione urbanistica e, pertanto, "da destinare", dopo l'intervento finanziamento, a Centro polifunzionale.

Appare evidente, dunque, vista la piena corrispondenza del progetto presentato dal Comune di Marano Marchesato alle prescrizioni dell'Avviso, di come non si sia affatto tenuto conto di quanto letteralmente ed espressamente previsto dalla *lex specialis* di gara, risultando totalmente irrilevante la destinazione che in precedenza era attribuita agli immobili oggetto di intervento; a tal proposito, non può che richiamarsi il noto e consolidato principio giurisprudenziale secondo cui il bando è "*da interpretare in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità: e ciò in forza sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero certamente pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate*" (cfr, *ex multis*, Consiglio di Stato, sez. V, 10 aprile 2013, n. 1969; Tar Lombardia, sez. III, 29 febbraio 2016, n. 422).

1.3) Sotto diverso profilo, il rinvio effettuato dal Ministero nella comunicazione di esclusione alla soluzione della FAQ num. 8 del 15/4/2021,

appare illegittimo, prima che erroneo e fuorviante.

1.3.1) Illegittimo, perché, come noto, le frequently asked questions, per il fatto di avere come destinatari una pluralità di soggetti e di essere portatrici, rispetto ai destinatari, di un contenuto omogeneo ed indifferenziato, non sono caratterizzate dal alcun valore normativo; per tal motivo, non integrando disposizioni, non sono inquadrabili nel novero delle fonti del diritto.

L'utilizzo del contenuto della FAQ per motivare l'esclusione del Comune ricorrente, peraltro, comporta una **modifica sostanziale** della *lex specialis* che, invece, come detto, ammetteva pacificamente a finanziamento gli interventi su edifici "destinati" o "da destinare" a Centri polifunzionali per le famiglie.

Orbene, sulla scorta della consolidata giurisprudenza formatasi in materia di contrattualistica pubblica, è noto che le modifiche sostanziali della *lex specialis* di gara sono consentite, ma devono godere dello stesso regime di pubblicità cui è sottoposto il bando di gara e, in ogni caso, in conseguenza delle stesse, è obbligatoria la riapertura dei termini per la proposizione delle offerte; infatti, *"...non è consentito introdurre surrettiziamente, attraverso i chiarimenti, modifiche della lex specialis di gara (cfr. T.A.R. Marche, Sez. I, 26 ottobre 2012, n. 684)..."*, atteso che *"...i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante, aventi ad oggetto il contenuto del bando e degli atti allegati, sono ammissibili purché non modifichino la disciplina dettata per lo svolgimento della gara, cristallizzata nella lex specialis, avendo i medesimi una mera funzione di illustrazione delle regole già formate e predisposte dalla disciplina di gara, senza*

alcuna incidenza in termini di modificazione o integrazione delle condizioni di gara (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. V, 17 gennaio 2018, n. 279, con la giurisprudenza ivi elencata)...” (TAR Veneto, 3 ottobre 2018, n. 940).

Come di recente autorevolmente affermato, inoltre, sempre in materia di contrattualistica pubblica *“i chiarimenti resi dalla stazione appaltante nel corso di una gara d'appalto non hanno alcun contenuto provvedimentale, non potendo costituire, per giurisprudenza consolidata, integrazione o rettifica della lex specialis di gara”* (Consiglio di Stato, Sezione III, 7 gennaio 2022, n. 64)

Diversamente, avvenendo una rettifica della *lex specialis* (come sembrerebbe esser stato fatto nel caso di specie) questa deve essere effettuata con le stesse forme dei documenti di gara originari e non già mediante chiarimenti (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. V, 23 novembre 2016, n. 4916; T.A.R. Veneto, Sez. III, 26 luglio 2016, n. 898; T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I, 11 giugno 2015, n. 248; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 8 marzo 2006, n. 528).

1.3.2) Erroneo e fuorviante, perché l'ipotesi contemplata nella FAQ n. 8 è palesemente differente da quella prevista nel progetto del Comune di Marano Marchesato /demolizione e ricostruzione).

Nella FAQ n. 8 viene posto il quesito *“se un immobile **non è mai stato accatastato**, perciò non ha una specifica destinazione d'uso è possibile sfruttare questo Avviso per poter riqualificare tale immobile e adattarlo a Centro polifunzionale per la famiglia?”*; la risposta è, *“no, l'immobile da riqualificare deve essere già destinato a centro polifunzionale per la famiglia, avente le caratteristiche di cui all'art. 3 dell'avviso pubblico”*.

La fattispecie prevista dalla FAQ, quindi, riguarda un immobile che

non è accatastato e deve essere oggetto di ristrutturazione; il progetto previsto dal Comune ricorrente, invece, riguarda un immobile che dovrà essere demolito e rispetto al quale, quindi, è di tutta evidenza l'irrilevanza della precedente destinazione urbanistica venendo in rilievo, semmai, quella che avrà successivamente all'intervento (**cfr**, successivo motivo di impugnazione)

2. Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, commi 59, 60 e 61 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 del DPCM 30 dicembre 2020, degli artt. 2, comma 1, e 3, comma 1, dell'Avviso pubblico del 22 marzo 2021 approvato con decreto prot. ingresso n. 0037719 del 22 marzo 2021. Eccesso di potere. Eccesso di potere per manifesta sproporzione, manifesta irragionevolezza, sviamento, contraddittorietà, difetto di motivazione, illogicità.

Analizzando il motivo che ha determinato l'esclusione del ricorrente, si evidenziano da sole le incongruità che inducono a ritenere la valutazione nel suo complesso manifestamente contraddittoria, irragionevole, frutto di una istruttoria carente e del travisamento della domanda.

L'affermazione secondo cui l'edificio oggetto di intervento (*rectius*: da demolire) *"non è mai stato destinato a centro polifunzionale"* è assolutamente fuorviante nella misura in cui non si tiene conto, come detto, della circostanza che, trattandosi di demolizione e ricostruzione, ad aver rilievo non è tanto la precedente destinazione urbanistica ma, semmai, quella che si avrà successivamente all'intervento e, quindi, la destinazione urbanistica dell'area.

Non si comprende, infatti, come un edificio di nuova costruzione, quindi non ancora esistente, possa avere una certificazione urbanistica già assegnata di Centro Polifunzionale per la famiglia.

Nel caso di specie, invece, emerge la piena compatibilità del progetto con il Piano del territorio atteso che l'area in questione ricade in zona F, destinata a *"servizi, attrezzature ed impianti ad uso pubblico e di interesse generale"*.

3. Illegittimità derivata del decreto interdipartimentale del 31/03/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 85 dell'11/04/2022, emesso dal Ministero dell'interno - Direzione Centrale per la Finanza Locale e a firma dei Capi dei Dipartimenti in epigrafe indicati, avente ad oggetto *"ammissione in via definitiva a finanziamento di alcuni enti locali che hanno presentato richieste di contributo, per il quinquennio 2021-2025, per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell'infanzia a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia"*.

Il decreto in epigrafe indicato, facendo proprie le risultanze dell'istruttoria condotta dal Ministero dell'Istruzione, è afflitto, in via propria e derivata, dai medesimi vizi che inficiano gli altri provvedimenti gravati.

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A.

Gli evidenziati profili di illegittimità dei provvedimenti impugnati, ai quali ci si riporta, integrano, in primo luogo, ben più che il *fumus* richiesto ai fini

dell'accoglimento della domanda cautelare.

Per quanto concerne il requisito del *periculum in mora* si evidenzia che la pubblicazione della graduatoria definitiva è tale da ledere in maniera definitiva la posizione del Comune ricorrente atteso che questa ne conclama l'esclusione e, conseguentemente, determina l'impossibilità di utilizzare il contributo ministeriale per la realizzazione di un progetto di rilevante significato sociale e pubblico (in virtù della riqualificazione urbanistica e della valorizzazione del patrimonio).

Si consideri, inoltre, che, in caso di mancata adozione della richiesta misura cautelare, il fondo destinato agli interventi in questione per potrebbe esaurirsi con definitiva frustrazione dell'interesse pubblico di cui il Comune ricorrente è portatore.

Per tali motivi,

si conclude

affinché l'on.le T.A.R., per le motivazioni suesposte, previa adozione delle misure cautelari ritenute più idonee, voglia accogliere il ricorso e, per l'effetto, voglia disporre l'annullamento degli atti impugnati.

Con vittoria di spese e di onorari.

Produzione come da indice.

Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dà atto che questo è dovuto nella misura di Euro 650,00.

Salvo ogni altro diritto.

Cosenza, 31 maggio 2022

Avv. Albino Domanico